



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo all'aperto

- VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante *“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”*;
- VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175 recante *“Disciplina in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



Il Ministro della cultura

- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 183, comma 2;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, e, in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 36;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, e in particolare l’articolo 5, che consente, dal 26 aprile 2021, in zona gialla, lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche e in altri locali o spazi anche all’aperto, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 5;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- VALUTATA l’opportunità, anche tenuto conto delle linee guida per lo svolgimento delle attività di spettacolo in presenza di pubblico successivamente al periodo di sospensione imposto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-9, di favorire la ripresa delle attività anche sostenendo la programmazione delle sale cinematografiche e degli spettacoli di teatro, musica, danza e circo all’aperto nel periodo estivo;

DECRETA



Il Ministro della cultura

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno della programmazione di spettacoli cinematografici all'aperto svolta nel periodo tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021.

2. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno della organizzazione degli spettacoli dal vivo all'aperto svolta nel periodo tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021.

Art. 2

(Assegnazione delle risorse per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto)

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) i gestori di sale cinematografiche in possesso di codice ATECO 59.14 che realizzino proiezioni di spettacoli cinematografici all'aperto (di seguito: "arene cinematografiche");
- b) altri soggetti pubblici o privati organizzatori di arene cinematografiche.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva;
- c) programmare nell'arena cinematografica, anche itinerante, almeno 40 proiezioni, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione Siae ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità; la mancata realizzazione di 40 proiezioni in detto periodo costituisce causa di decadenza del contributo eventualmente riconosciuto.

3. Il contributo è assegnato ad arene cinematografiche che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) un minimo di 40 posti a sedere;
- b) impianti di proiezione professionali con risoluzioni, dimensioni dello schermo e altri requisiti tecnici dettagliati nell'avviso di cui al comma 5;
- c) garanzia del rispetto dei protocolli sanitari COVID19 e dei requisiti di accessibilità per i soggetti portatori di handicap motorio.



Il Ministro della cultura

4. Ai fini del presente decreto, gli eventi itineranti organizzati dal medesimo soggetto, costituiscono una sola arena cinematografica.

5. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo avviso.

6. La domanda è corredata da autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale i soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3. I soggetti richiedenti dichiarano anche l'eventuale possesso del codice ATECO 59.14, di cui al comma 1, lettera a).

7. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, è assegnato, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), ammessi al beneficio, un contributo di euro 20.000 per ciascuna arena.

8. Le risorse eventualmente residue sono ripartite in parti uguali fra i soggetti di cui al comma 1, lettera b), ammessi al beneficio, entro il limite massimo di euro 20.000 per arena.

Art. 3

(Assegnazione delle risorse per il sostegno della programmazione degli spettacoli dal vivo all'aperto)

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, gli organizzatori di spettacoli di teatro, musica, danza e circo in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva;
- c) organizzare almeno 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, così come risultanti dai borderò SIAE ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità; la mancata realizzazione di 15 spettacoli in detto periodo costituisce causa di decadenza del contributo eventualmente riconosciuto.

2. Entro 20 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo. La domanda è corredata da un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quali i soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1.



Il Ministro della cultura

4. Le risorse sono ripartite in parti uguali tra i beneficiari, entro il limite di 10.000 euro per ciascun beneficiario.

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale competente, la decadenza del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 11 – Direzione generale Cinema e audiovisivo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

3. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 – regime “de minimis”, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 18 maggio 2021

IL MINISTRO